



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**  
**Sezione 2<sup>^</sup>**

composto dai magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmine	Spadavecchia	consigliere
Fabrizio	D'Alessandri	referendario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034  
sul ricorso di cui al **R.G. 973/2008**  
nella camera di consiglio del **18 giugno 2008**

Visto il ricorso n. 973/08 proposto da:

**Pedretti Massimo** rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tundo ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Milano, via Pellizza da Volpedo n. 8

**contro**

**Comune di Travedona Monate** costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Colombo ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Milano, via Durini 24

**per l'annullamento**

previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di ingiunzione di rimozione emesso dal Comune di Travedono Monate, ufficio area tecnica, in data 26.2.2008 e notificato al ricorrente in data 29.2.2008; nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti.

Visto il ricorso, con domanda di sospensione dell'atto impugnato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, relatore il dott. Fabrizio D'Alessandri, i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi degli articoli 21 comma 10 e 26 comma 4 della legge 6.12.1971 n. 1034 in quanto il contraddittorio risulta correttamente costituito e la causa appare matura per la decisione.

Sentite sul punto in camera di consiglio le parti costituite.

Considerato quanto segue in

**FATTO E DIRITTO**

Il ricorrente ha impugnato un provvedimento di ingiunzione di rimozione emesso dal Comune di Travedono Monate, ufficio area tecnica, emesso in data 26.2.2008 e notificato al medesimo ricorrente in data 29.2.2008, avente

costruzione abusiva può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario attuale delle aree interessate, anche se non risulti responsabile dell'esecuzione dell'abuso, considerato che l'abuso edilizio costituisce illecito permanente e che l'ordinanza stessa ha carattere ripristinatorio e non prevede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione (TAR Piemonte, I, 25 ottobre 2006, n. 3836; TAR Campania, Salerno, II, 15 febbraio 2006, n. 96; TAR Lazio, Roma, II, 2 maggio 2005, n. 3230; TAR Valle d'Aosta, 12 novembre 2003, n. 188).

Il ricorso va quindi respinto

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, pronunciandosi in forma semplificata sul ricorso n. 973/08, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune, delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre IVA e CAP.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 giugno 2008, con l'intervento dei magistrati:

MARIO AROSIO - Presidente

CARMINE SPADAVECCHIA - Consigliere

FABRIZIO D'ALESSANDRI - Referendario, Relatore